



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 40 del 10/02/2016 – 25/02/2016 Udienza pubblica del 09/02/2016
Massima n. 1:	Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – carenza di adeguata motivazione – inammissibilità. Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89, promossa in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana ed all'art 2, co.1, del D.P.R. n.1074/65, nonché agli artt. 81, ultimo comma e 119 della Costituzione poichè – come da costante giurisprudenza della Corte – i termini della questione di legittimità costituzionale devono essere ben identificati ed adeguatamente motivati (e ciò assume maggiore rilevanza nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali) mentre, nel ricorso in esame, la Regione Siciliana si è invece limitata ad assumere la violazione delle norme sopracitate senza alcun sostegno argomentativo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 46, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 come convertito, con modificazioni, dall'art.1, co.1 della legge 23 giugno 2014, n.89 27/12/2013 Parametri costituzionali Art.36 dello Statuto della Regione Siciliana Art. 81, ultimo comma Costituzione Art. 119 Costituzione Altri parametri e norme interposte Art. 2, co.1° D.P.R. 26/07/1965, n.1074



<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo Finanza Pubblica – ricorso promosso dalla Regione Siciliana – oscurità e genericità delle censure – inammissibilità</p> <p>Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, come convertito, con modificazioni, dall'art.1, co.1 della legge n.89/2014, promossa in riferimento all'art. 36 dello Statuto ed all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1074/65 poichè la Regione Siciliana non ha fornito adeguati profili di contrasto delle disposizioni in esame con i parametri costituzionali e statutari che si assumono violati.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7 del decreto-legge n.66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co.1, della legge n.89/2014</p> <p>Parametri costituzionali Artt. n.36 Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, co.1 del D.P.R. n.1074/65</p>
<p>Massima n.3</p>	<p>Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – misure di finanza pubblica – asserita violazione del principio di leale collaborazione – non fondata</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge n.66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co.1 della legge n. 89/2014, promossa in riferimento all'art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana, poiché se è vero che il principio di coordinamento della finanza pubblica statale si applica anche ai soggetti ad autonomia speciale, è pur vero che – come da costante giurisprudenza della Corte - in casi particolari, il principio desunto dall'art. 27 della legge n.42/2009 può essere derogato dal legislatore statale in quanto non recepito dallo statuto di autonomia siciliano o dalle norme di attuazione dello stesso.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art.46, commi 1 e 2 del decreto-legislativo n.66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co.1 della legge n.89/2014</p> <p>Parametri costituzionali Art. n.43 dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge n. 42/2009</p>



<p>Massima n.4</p>	<p>Titolo Finanza pubblica – ricorso promosso dalla Regione Siciliana – ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica – non fondato</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co.1, della legge n. 89/2014, promosse in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione Siciliana e dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1074/65, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma e 119 della Costituzione, poiché – come da costante giurisprudenza della Corte – in un contesto di grave crisi economica il legislatore statale, nel determinare le modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre della finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico previsto dall'art. 27 della legge n.42/2009, fermo restando il rispetto dello statuto.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 46, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co.1 della legge n. 89/2014</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 36 e 43 dello Statuto Artt. 81, ultimo comma e 119 della Costituzione</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 27 della legge n. 42/2009</p>
<p>Massima n.5</p>	<p>Titolo Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – Recupero statale del contributo alla finanza pubblica – non fondato</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4 del decreto-legge n. 66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art.1, co.1 della legge n. 89/2014, promossa in riferimento all'art. 36 dello Statuto e all'art.2, comma 1 del D.P.R. n. 1074/65 poiché se è vero che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore rientra nel novero delle entrate che, ai sensi delle predette norme, spettano alla Regione (nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del proprio territorio e nella misura in cui la stessa dia attuazione normativa alla legislazione statale), è pur vero che la stessa ha adottato la legge regionale n. 21/2013 con la quale non si è limitata a trasferire alle Province il gettito di tale imposta, ma ha inteso attribuire ad esse l'imposta stessa, che assume così il carattere di tributo proprio derivato delle Province e ciò realizza il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata.</p>



NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 47, comma 4 del decreto-legge n. 66/2014, come convertito, con modificazioni, dall'art.1, co.1, della legge n.89/2014</p> <p>Parametri costituzionali Art. 36 dello Statuto</p> <p>Altri parametri e norme interposte D.P.R. n.1074/65 Legge regionale n. 21/2013 Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 68/2011</p>
---------------	--

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

